IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 8 marzo 2006 si sono incontrati presso la sede della Federazione Italiana Pubblici Esercizi in P.zza G.G. Belli n.2,

- La società CIBIS S.P.A, (d'ora in poi "CIBIS") con sede amministrativa in Spinea, Via delle Industrie n.8, rappresentata dal dott.Antonio Tarzia

- LE OO.SS. Nazionali del Commercio Turismo e Servizi

 FILCAMS CGIL rappresentata dai sigg. Gabriele Guglielmi e Alessandro Rossoni
 FISASCAT CISL rappresentata dal sig. Alfredo Magnifico
 UILTucs-UIL rappresentata dal sig. Emilio Fargnoli

- con la partecipazione delle OO.SS. territoriali

PREMESSO CHE

- è applicato il CCNL Turismo 19 luglio 2003;
- con comunicazione inviata il 04 gennaio 2006 la società CIBIS ha attivato la procedura di riduzione del personale prevista dagli artt. 4 e 24 della L.223/1991, per un numero complessivo di **59 lavoratori** in forza presso alcuni degli esercizi di ristorazione aziendali;
- gli esuberi risultano così numericamente e territorialmente distribuiti:
 Unità di ROMA/Largo di Torre Argentina = **26** lavoratori, di cui 15 con contratto di lavoro part time (di seguito PT)
 Unità di TORINO/P.zza Solferino= **4** lavoratori con contratto di lavoro PT
 Unità di SETTIMO/SAN MAURO TORINESE (all'interno del Centro Commerciale "PANORAMA") = **1** lavoratore con contratto di lavoro full time (di seguito FT)
 Unità di MILANO/P.tta Giordano= **9** lavoratori di cui 7 con contratto di lavoro PT
 Unità di MILANO/Via dell'Annunciata = **7** lavoratori di cui 5 con contratto di lavoro PT
 Unità di TRIESTE/Via San Francesco = **12** lavoratori con contratto di lavoro PT
- la necessità di ripianamento è inevitabile, quale conseguenza:
 (i) del processo di ristrutturazione della linea produttiva, in conseguenza dell'accentramento delle principali preparazioni alimentari presso un unico Centro di Produzione, allestito da CIBIS nel Veneto ed in fase di graduale avvio;
 (ii) del progressivo peggioramento del risultato gestionale della Società, in un contesto generalizzato di calo dei consumi;
 (iii) delle modifiche dell'organizzazione interna degli esercizi e degli orari di lavoro, in conseguenza della cessazione di attività di uno degli esercizi aziendali e della riduzione delle giornate di apertura settimanale al pubblico, in altri esercizi aziendali;
- è stato svolto un ampio ed approfondito esame, in sede nazionale e sul territorio, delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza di personale;
- sono state valutate le possibilità di un parziale reimpiego di parte del personale in esubero e le possibili misure sociali di accompagnamento del personale comunque eccedente;

- è stata richiesta la convocazione avanti al Ministero del Welfare con comunicazione in data **17 febbraio 2006**, non essendo stato raggiunto un accordo entro i termini di cui all'art.4.6 della L. n. 223/1991,

le Parti, tutto quanto sopra premesso, convengono di portare al tavolo nazionale del confronto, avanti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la seguente ipotesi di accordo.

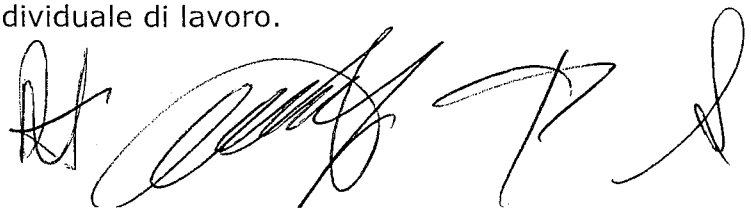
1. ESUBERI

Fermo restando il contenuto della lettera di apertura della procedura di riduzione del personale, datata 04.01.2006, di cui in premessa, CIBIS procederà al licenziamento dei lavoratori numericamente e territorialmente indicati nel paragrafo 2 che segue, con le modalità, i criteri e la tempistica di cui ai successivi paragrafi 3, 4 e 6, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al predetto paragrafo 2.

2. CONDIZIONI

2.1 Ristorante di ROMA / P.zza Argentina

A) Con riferimento a quanto previsto ai paragrafi "B","C" ed "D" della lettera di apertura della procedura in data 4 gennaio 2006, CIBIS procederà al licenziamento dei lavoratori il cui profilo professionale è stato indicato in esubero nella tabella, relativa a tale ristorante, contenuta nella lettera di apertura della procedura del 04 gennaio 2006, che, entro la data del 10 APRILE 2006, non avranno comunicato per iscritto all'Azienda la loro disponibilità a trasferire la propria sede di lavoro in uno degli esercizi aziendali in allestimento nel Centro Commerciale "ROMA EST" di Lunghezza, e la relativa accettazione della distribuzione settimanale e giornaliera del proprio orario di lavoro prevista nei nuovi esercizi, che si svolgerà nell'ambito dei turni orari più sotto indicati.
B) A tutti i lavoratori trasferiti sarà mantenuto il livello, la retribuzione e l'anzianità di servizio posseduta presso l'attuale sede di lavoro;
C) Le nuove mansioni saranno individuate, anche ai sensi dell'art. 4 – comma 11 - della L.223/1991, in funzione delle esigenze tecniche organizzative e produttive dei singoli esercizi in allestimento.
D) La nuova distribuzione settimanale dell'orario di lavoro del personale con contratto di lavoro part-time sarà individuata nell'ambito di una o più delle seguenti fasce orarie
RISTORANTE
dalle 11,30/12,30 alle 15,30/16,30
dalle 18/19 alle 22/23
ALTRI ESERCIZI (BAR/SNACK - FOCACCERIA – CIRCOLO)
dalle 7,30/8,30 alle 11,30/12,30
dalle 11/12 alle15/16
dalle 15/16 alle 19/20
dalle 18,30/19,30 alle 22,30/23,30
E) Il riposo settimanale di legge, per tutto il personale trasferito, sarà usufruito col sistema "a scalare", tenuto conto che il Centro Commerciale di Lunghezza effettuerà l'apertura continuativa al pubblico 7 giorni su 7.
F) L'orario definitivo di ciascun lavoratore trasferito, nell'ambito delle fasce sopra richiamate, verrà formalizzato entro 30 giorni dalla data di apertura dei nuovi esercizi, mediante sottoscrizione di apposito documento che costituirà modifica ed integrazione al contratto individuale di lavoro.



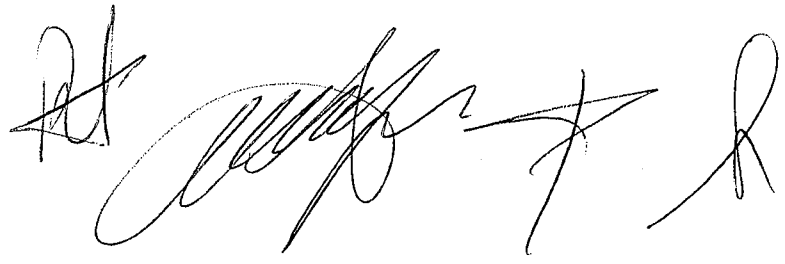
G) In caso di mancata coincidenza tra la data di chiusura dell'esercizio di Roma/Argentina e quella dell'apertura dei nuovi esercizi del Centro Commerciale di Lunghezza, CIBIS – essendo impossibilitata a ricevere la prestazione del personale dipendente - procederà, ove necessario, con separata lettera, alla sospensione temporanea dei rapporti di lavoro fino alla data di apertura dei predetti esercizi.
H) La sospensione dei rapporti di lavoro avverrà dopo l'integrale fruizione, da parte del personale trasferito, delle ferie e dei permessi di competenza dell'anno in corso ed eventuali residui. Le date di inizio e di durata della sospensione potranno inoltre essere diverse, in funzione della effettiva data di apertura dei singoli esercizi del Centro Commerciale.
I) Indipendentemente dall'eventuale intervento economico e di sostegno, da parte degli Enti Bilaterali e dell'INPS, CIBIS erogherà ai lavoratori sospesi un contributo "una tantum" pari al 50% della retribuzione lorda, al netto delle ritenute fiscali, che gli stessi avrebbero percepito durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro.
L) Cibis si dichiara inoltre disponibile ad inviare temporaneamente alcuni dipendenti, su base volontaria, in altri punti vendita della catena aziendale, per finalità formative e di aggiornamento, con costi di viaggio, vitto e pernottamento a carico di CIBIS, secondo le procedure aziendali in atto per tutti i dipendenti della Società.

2.2 Ristorante di TORINO /P.zza Solferino

A) Con riferimento a quanto previsto ai paragrafi "B" e "C" della lettera di apertura della procedura in data 4 gennaio 2006, si procederà alla soppressione dei seguenti turni/posizioni di lavoro:

10,30-14,30 = pasticceria
16,00-20,00 = pasticceria
19,30-23,30 = produzione gastronomica
19,30-23,30 = riordino e riassetto cucina

B) Nel sopra esposto contesto, ed in considerazione delle dimissioni di 3 (tre) dipendenti part-time in forza nell'esercizio medesimo, intervenute successivamente all'avvio della procedura, CIBIS procederà al licenziamento di 1 **(uno)**, rispetto ai 4 (quattro) lavoratori part time indicati in esubero nella lettera di apertura della procedura del 04 gennaio 2006, nei profili professionali individuati nella tabella relativa a tale ristorante.
C) Detti licenziamenti non saranno eseguiti qualora, entro la data del 10 APRILE 2006, pervenga alla Direzione del Ristorante la richiesta scritta, da parte di due lavoratori part-time in forza allo stesso esercizio, del medesimo livello e qualifica professionale di quelli previsti in esubero, di trasferimento della propria sede di lavoro presso l'esercizio aziendale di Torino/P.zza Carlo Felice.
D) Nell'ipotesi dell'avverarsi della condizione di cui al precedente punto C, i dipendenti trasferiti manterranno la medesima distribuzione settimanale dell'orario di lavoro in atto nel ristorante di provenienza.
E) L'effetto novativo del rapporto di lavoro con i lavoratori che comunicheranno la propria disponibilità al trasferimento, saranno successivamente formalizzate ai sensi e per gli effetti degli art.410 e 411 del C.P.C. e dell'art.4 – comma 11 - della L.223/1991, ma si intenderà immediatamente valido ed efficace al momento del ricevimento, da parte di Cibis, della comunicazione scritta in tal senso da parte dei lavoratori stessi
F) I trasferimenti saranno attuati entro la fine del mese di maggio 2006.



2.3 Ristorante di San Mauro/Settimo Torinese

A) Con riferimento a quanto previsto ai paragrafi "B" e "C" della lettera di apertura della procedura in data 4 gennaio 2006, si procederà alla soppressione dei seguenti turni/posizioni di lavoro:
8,00-15,00/15,00 -22,30 = produzione sughi e verdure
B) Nel sopra esposto contesto, CIBIS procederà al licenziamento del numero di lavoratori indicati in esubero nella lettera di apertura della procedura del 04 gennaio 2006, nei profili professionali individuati nella tabella relativa a tale ristorante, qualora, entro la data del 10 APRILE 2006, non pervenga alla Direzione del Ristorante, da parte di un lavoratore full-time in forza al medesimo esercizio, inquadrato nel livello e con qualifica professionale corrispondente a quello indicato nella predetta tabella, la richiesta scritta di trasferimento della propria sede di lavoro nell'esercizio aziendale di GRUGLIASCO - Centro Commerciale "Le Grù".
C) Nell'ipotesi dell'avverarsi della condizione di cui al punto B, l'effetto novativo del rapporto di lavoro sarà successivamente formalizzato ai sensi e per gli effetti degli art.410 e 411 del C.P.C. e dell'art.4 - comma 11 - della L.223/1991, ma si intenderà immediatamente valido ed efficace al momento del ricevimento, da parte di Cibis, della comunicazione scritta in tal senso da parte del lavoratore stesso
D) Il trasferimento sarà attuato entro la fine del maggio di aprile 2006.

2.4 Ristorante di MILANO / Ptta Giordano

A) Con riferimento a quanto previsto ai paragrafi "B","C" e "D" della lettera di apertura della procedura in data 4 gennaio 2006, si procederà alla soppressione dei seguenti turni/posizioni di lavoro:
8,00-12,00 = macedonie
10,00-14,00 = insalate, affettati e formaggi
11,00-15,00 = produzione freddi e basi
11,30-15,30 = pasticceria
B) CIBIS procederà al licenziamento del numero di lavoratori in forza all'esercizio, indicati in esubero nella lettera di apertura della procedura del 04 gennaio 2006, individuati nel corrispondente profilo professionale nella tabella relativa a tale ristorante e secondo le modalità di cui al successivo articolo 3, dando corso alla prevista riduzione delle giornate di apertura settimanale dell'esercizio, qualora, entro la data del 10 APRILE 2006,
(i) non pervenga all'Azienda apposita dichiarazione scritta, da parte di almeno 10 lavoratori che attualmente operano con orario di lavoro distribuito su 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato), di disponibilità alla distribuzione del proprio orario di lavoro su 7 giorni, con turno di riposo settimanale "a scalare", evitando in tal modo la programmata chiusura settimanale dell'esercizio nella giornata di domenica;
(ii) nell'ambito di tali 10 lavoratori, non pervenga la disponibilità di almeno 2 di essi all'effettuazione del turno serale 19,30-23,30;
(iii) non pervenga l'adesione di almeno 2 lavoratori (diversi ed in aggiunta ai predetti 10, alla risoluzione del rapporto alle condizioni di cui al successivo punto 4).
C) Nell'ipotesi di parziale avveramento delle condizioni di cui sopra, la Società si riserva di accettare la richiesta dei lavoratori, valutate le esigenze organizzative e produttive, con comunicazione da far pervenire agli stessi entro la successiva data del 30 APRILE 2006.
D) Ai lavoratori che, a seguito della riorganizzazione interna dei turni e degli orari di lavoro troveranno inserimento nel turno serale, sarà riconosciuto il diritto di priorità alla ricollocazione nella fascia oraria diurna 12,30-16,30, in sostituzione dei lavoratori successivamente dimissionari nel medesimo esercizio, appartenenti al medesimo

livello retributivo e qualifica professionale attualmente operanti in detta fascia oraria. Resta inteso che la riassegnazione alla fascia diurna verrà materialmente eseguita solo successivamente alla avvenuta effettiva copertura del turno serale rimasto scoperto.

2.5 Ristorante di MILANO/Annunciata

A) Nel sopra esposto contesto, in considerazione delle intervenute dimissioni volontarie di n. 2 (due) dipendenti part-time in forza nell'esercizio e del pensionamento di altro dipendente part-time, CIBIS procederà al licenziamento di n. **4** (quattro) lavoratori, di cui 2 con contratto di lavoro part-time, indicati nella lettera di apertura della procedura del 04.gennaio 2006 ed individuati tra i profili professionali nella tabella relativa a tale ristorante, secondo le modalità di cui al successivo articolo 3;
B) Con riferimento a quanto scritto ai paragrafi C, D ed E della lettera di apertura della procedura del 4 gennaio 2006 la società procederà alla chiusura settimanale dell'esercizio nella giornata di domenica.
C) Verranno soppressi i seguenti turni/posizioni di lavoro:
8,00-12,00 = pasticceria
10,00-14,00 = macedonie e frutta
8,00-15,00 = ricevimento merci
8,00-15,00/16,00 -23,00= turno alternato "jolly", destinato alla preparazione sughi e semilavorati)
D) I lavoratori che attualmente operano con orario di lavoro distribuito su 7 giorni alla settimana, con turno di riposo "a scalare" usufruiranno del riposo settimanale di legge nella giornata di domenica.
E) Ai lavoratori che, a seguito della riorganizzazione interna dei turni e degli orari di lavoro troveranno inserimento nel turno serale, sarà riconosciuto il diritto di priorità alla ricollocazione nella fascia oraria diurna 12,30-16,30, in sostituzione dei lavoratori successivamente dimissionari nel medesimo esercizio, appartenenti al medesimo livello retributivo e qualifica professionale attualmente operanti in detta fascia oraria. Resta inteso che la riassegnazione alla fascia diurna verrà materialmente eseguita solo successivamente alla avvenuta effettiva copertura del turno serale rimasto scoperto.

2.6 Ristorante di TRIESTE /San Francesco

A) Nel sopra esposto contesto e preso atto della impossibilità di individuare soluzioni alternative al piano di riorganizzazione programmato, CIBIS procederà al licenziamento dei lavoratori indicati in esubero nella lettera di apertura della procedura del 04 gennaio 2006, individuati nel corrispondente profilo professionale nella tabella relativa a tale ristorante, secondo le modalità di cui al successivo articolo 3 (tre)
B) Con riferimento a quanto previsto ai paragrafi C D ed E della lettera di apertura della procedura in data 4 gennaio 2006, si procederà alla riduzione a 6 (sei) giorni dell'apertura settimanale dell'esercizio ed alla soppressione dei seguenti turni/posizioni di lavoro:
8,30-12,30 = preparazione verdure
10-14 = preparazione pasticceria
11,00-15,00 = preparazioni basi ed ingredienti
17,30 -21,30 = preparazioni basi ed ingredienti
N.9 turni part-time, attualmente operanti nelle fasce:12,00-16,00 e 19,00-23,00, utilizzati per rotazione ferie e riposi settimanali del personale addetto alla produzione, ai servizi ed alle casse.

C) I lavoratori che attualmente operano con orario di lavoro distribuito su 7 giorni alla settimana, con turno di riposo "a scalare" usufruiranno del riposo settimanale di legge nella giornata di domenica.

3. MODALITA'

L'accordo novativo del rapporto di lavoro sarà perfezionato ai sensi degli art.410 e 411 del C.P.C. ma si intenderà immediatamente valido ed efficace al momento del ricevimento, da parte di CIBIS, della richiesta di trasferimento e/o della dichiarazione di accettazione della variazione della distribuzione del proprio orario e/o del turno di riposo settimanale, avanzata all'azienda da parte dei dipendenti interessati.

4- ADESIONE VOLONTARIA ALLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

(i) La Società dichiara di aver attivato la rete degli EE.BB. del Turismo per le iniziative di sostegno al reddito di loro competenza.
(ii) Indipendentemente da quanto verrà erogato dall'INPS e/o dagli EE.BB, CIBIS corrisponderà ai lavoratori che accettano la risoluzione del rapporto di lavoro, quale incentivo all'esodo ed integrazione del TFR, il seguente importo lordo:

a) personale con contratto di lavoro Liv. 3° FT) €. = 4.700,00
b) personale con contratto di lavoro Liv.4°e 5°FT) €. = 4.300,00
c) personale con contratto di lavoro Liv.4°e 5°PT) €. = 2.600,00
d) personale con contratto di lavoro Liv. 6S,6 ,7FT) €. = 3.900,00
e) personale con contratto di lavoro Liv.6S, 6,7PT) €. = 2.300,00

Cibis provvederà inoltre al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso ed al versamento dei relativi contributi.
(iii) L'offerta di cui sopra è rivolta ai soli lavoratori appartenenti ai profili professionali denunciati quali esuberi nella lettera di apertura del 4 gennaio 2006.
(iv) I lavoratori di cui al precedente punto (ii) potranno comunicare alla Società la propria intenzione di accettare la risoluzione del rapporto, mediante lettera da consegnare al proprio Direttore del ristorante di appartenenza, entro la data del 30 APRILE 2006
(v) La Società si riserva di accettare la richiesta del lavoratore, valutate le esigenze organizzative e produttive e la situazione degli organici anche all'esito degli eventuali accordi raggiunti con i singoli in relazione a quanto previsto ai precedenti paragrafi, con comunicazione da far pervenire allo stesso, entro i successivi 15 giorni.
(vi) Il pagamento degli importi di cui sopra, al netto delle ritenute di legge, avverrà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. che si allega in bozza.

5. CRITERI DI SCELTA E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

In ragione delle peculiari caratteristiche dell'organizzazione del lavoro e delle attività svolte all'interno dei ristoranti CIBIS, le parti convengono quanto segue:

UNITA PRODUTTIVE INTERESSATE ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIE

- MILANO, VIA DELL'ANNUNCIATA
- MILANO, P.TTA GIORDANO (SAN BABILA)
- TRIESTE, VIA SAN FRANCESCO
- TORINO, P.ZZA SOLFERINO
- SETTIMO /SAN MAURO TORINESE. CENTRO COMMERCIALE PANORAMA
- ROMA, L.GO DI TORRE ARGENTINA

CRITERI DI SCELTA

La scelta dei lavoratori all'interno dei profili professionali in esubero, i cui contratti saranno risolti sarà effettuata con riferimento a ciascun singolo esercizio interessato dalla riduzione, a prescindere dalle mansioni svolte e dai settori produttivi soppressi, nonché mediante l'applicazione dei seguenti criteri:

1. ESIGENZE TECNICO ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE

Fermo restando quanto già detto per quanto attiene al ristorante di Roma/Argentina, che verrà definitivamente chiuso, per i ristoranti interessati alla procedura, il criterio delle esigenze organizzative e produttive viene applicato tenuto conto della necessità di sopprimere alcuni turni di lavoro e della conseguente necessità di distribuire l'orario di lavoro giornaliero su altre fasce.

I punteggi per il suddetto criterio sono attribuiti attraverso l'applicazione dei seguenti parametri:

a) titolo di studio posseduto (scuola alberghiera o altro titolo equivalente): 1 punto
b) esperienza professionale maturata in entrambi i settori operativi di un ristorante BREK (produzione e servizi), per almeno 1 anno complessivo nei due settori: 1 punto
c) esperienza professionale maturata in entrambi i settori operativi di uno o più punti vendita di Catene di ristorazioni simili alla catena dei ristoranti BREK (produzione e servizi), per almeno 1 anno complessivo : 1 punto

2. CARICHI DI FAMIGLIA

(i) La presenza di familiari a carico del lavoratore dà diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi

a) per ciascun figlio a carico: 1 punto
b) coniuge: 1 punto
c) altri familiari a carico: 1 punto

(ii) Entro il 10 aprile 2006, i lavoratori dovranno far pervenire al direttore del ristorante di appartenenza la documentazione idonea all'accertamento della sussistenza di carichi di famiglia in capo a ciascun singolo lavoratore appartenente alle qualifiche professionali all'interno delle quali sono stati individuati gli esuberi.

(iii) Si intendono a carico del lavoratore esclusivamente i familiari che alla data di sottoscrizione del presente Accordo risultavano indicati nel modello ANF consegnato all'azienda dal lavoratore (ovvero dal modello ANF che, alla data suddetta, risultava esibita al proprio datore di lavoro dal coniuge del lavoratore, ovvero dal convivente di fatto anagraficamente residente nel domicilio del lavoratore).

3. ANZIANITA' DI SERVIZIO

(i) L'anzianità di servizio darà diritto all'attribuzione dei seguenti punti:

a) per i primi 12 mesi di servizio continuativo in azienda: 0,5 punti
b) per ciascun successivo anno intero di servizio, dalla data di assunzione: 0,12 punti
c) per ciascun mese (o frazione di mese) eccedente = 0,01 punti

4. SPAREGGIO

A parità di punteggio, raggiunto attraverso l'applicazione dei tre criteri suddetti, sarà attribuito prevalenza al lavoratore anagraficamente più anziano.

CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI

I livelli e le qualifiche interessate all'applicazione dei criteri di scelta, sono quelli indicati nella lettera di apertura della procedura del 04.01.2006

In osservanza alla normativa vigente verranno espunti dalla graduatoria i lavoratori e le lavoratrici che alla data di sottoscrizione del presente Accordo si trovino in una delle seguenti condizioni:

(i) in gravidanza certificata
(ii) in maternità obbligatoria
(iii) con figli di età inferiore a un anno
(iv) invalidi con avviamento obbligatorio

6. TEMPISTICA

Ai sensi dell'art. art.8, comma IV D.L.148/1993, CIBIS procederà ai licenziamenti entro il termine massimo di 120 giorni dalla conclusione della procedura.

7. DIRITTO DI PRECEDENZA ALLA RIASSUNZIONE

Ai lavoratori in esubero soggetti a licenziamento sarà riconosciuto il diritto di precedenza alla riassunzione, con il medesimo livello di inquadramento, per il periodo di sei mesi dalla data di chiusura della procedura, ai sensi dell'art.6 - comma 4 – del Dlgs 19.12.2002 n.2007
Il diritto di precedenza spetta in tutti i ristoranti aventi sede nell'ambito della provincia in cui è collocato la precedente sede di lavoro.

8. CLAUSOLA FINALE

Con la firma del presente Accordo e suoi allegati le Parti dichiarano conclusa la procedura di cui all'art. 4 e 24 della L.223/1991, introdotta con lettera di avvio della procedura in data 04.gennaio 2006.
Copia del presente Verbale resta depositata presso il Ministero del Lavoro e verrà depositata a cura dell'Azienda presso le Direzione Provinciali del Lavoro di Trieste, Milano, Torino e Roma

FILCAMS CGIL

CIBIS SPA

FISASCAT CISL

UILTUCS

UIL

ALLEGATI:

DOC 1 = fac-simile di dichiarazione (dipendenti del Brek di RM/Argentina)
DOC 2 = fac-simile di dichiarazione (dipendenti del Brek di MIGiordano)
DOC 3 = fac-simile di dichiarazione (dipendenti del Brek di MI/Annunciata)
DOC 4 = fac-simile di dichiarazione (dipendenti del Brek di TO/Solferino)
DOC 5 = fac-simile di dichiarazione (dipendenti del Brek di S.Mauro/settimo Torinese
DOC.6 = fac simile di richiesta di adesione alla risoluzione
DOC.7 = fac simile dell' accettazione alla risoluzione del rapporto
DOC.8 = fac simile dei Verbali di Conciliazione ai sensi degli artt.410 e 411 del C.P.C (da sottoscrivere avanti alla competente D.P.L. ovvero avanti alla Commissione di Conciliazione costituita presso i competenti EE.BB territoriali)

MITTENTE *Documento 1*

Cognome e Nome Dipendente
Indirizzo completo
recapito telefonico (per eventuali comunicazioni urgenti)
CAP e Città

Spett.le
Direzione del Ristorante BREK di
ROMA/L.go di Torre Argentina

La/Il sottoscritto, con riferimento alla prossima cessazione dell'attività dell'esercizio di Roma/Argentina, comunico la mia disponibilità a:

☐ trasferire la mia attuale sede di lavoro presso uno degli esercizi di ristorazione aziendale, in allestimento presso il Centro Commerciale "ROMA EST di LUNGHEZZA

☐ accettare la nuova distribuzione dell'orario settimanale di lavoro nell'ambito delle fasce indicate nel verbale di Accordo del _____, con godimento del riposo di legge "a scalare"

In fede

Roma_____

(*Firma leggibile, per esteso*)

MITTENTE *Documento 2*

Cognome e Nome Dipendente
Indirizzo completo
recapito telefonico (per eventuali comunicazioni urgenti)
CAP e Città

Spett.le
Direzione del Ristorante BREK di
MILANO/P.tta Giordano

La/Il sottoscritto, dipendente in forza presso codesto esercizio aziendale, comunico la mia disponibilità a:

☐ modificare la mia attuale distribuzione dell'orario settimanale di lavoro con assegnazione ad una delle seguenti fasce orarie di servizio:
(i) 19,30/23,30
(ii) 12,30/16,30,
(iii) l'una o l'altra
(iv) alternativamente l'una e l'altra
(NB: barrare le/la voce che interessa)

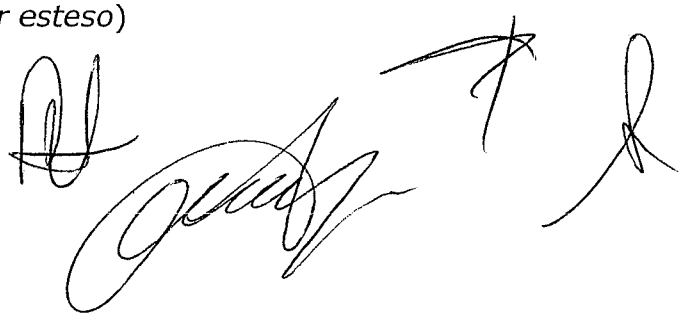
con fruizione del turno di riposo settimanale di legge "a scalare"

☐ confermare la volontà qui espressa, ai sensi degli art.410 e 411 del CPC, avanti alla competente D.P.L. (ovvero alla Commissione di Conciliazione costituita presso gli EE.BB.)

In fede

Milano _____

(*Firma leggibile, per esteso*)



MITTENTE *Documento 3*

Cognome e Nome Dipendente
Indirizzo completo
recapito telefonico (per eventuali comunicazioni urgenti)
CAP e Città

Spett.le
Direzione del Ristorante BREK di
MILANO/Via Annunciata

La/Il sottoscritto, dipendente in forza presso codesto esercizio aziendale, comunico la mia disponibilità a:

☐ modificare la mia attuale distribuzione dell'orario settimanale di lavoro con assegnazione ad una delle seguenti fasce orarie di servizio: 19,30/23,30 – 12,30/16,30, con fruizione del turno di riposo settimanale nella giornata di domenica

☐ confermare la volontà qui espressa, ai sensi degli art.410 e 411 del CPC, avanti alla competente D.P.L. (ovvero alla Commissione di Conciliazione costituita presso gli EE.BB.)

In fede

Milano _____

(*Firma leggibile, per esteso*)

MITTENTE

Documento 4

Cognome e Nome Dipendente
Indirizzo completo
recapito telefonico (per eventuali comunicazioni urgenti)
CAP e Città

Spett.le
Direzione del Ristorante BREK di
TORINO/Piazza Solferino

La/Il sottoscritto, dipendente in forza presso codesto esercizio aziendale, comunico la mia disponibilità a

☐ trasferire la mia attuale sede di lavoro presso l'esercizio aziendale di Torino, Piazza di Carlo Felice, con mantenimento della medesima distribuzione dell'orario settimanale di lavoro e con godimento del riposo di legge "a scalare"

☐ confermare la volontà qui espressa, ai sensi degli art.410 e 411 del CPC, avanti alla competente D.P.L. (ovvero alla Commissione di Conciliazione costituita presso gli EE.BB.)

In fede

Torino_____

(*Firma leggibile, per esteso*)



MITTENTE

Documento 5

Cognome e Nome Dipendente
Indirizzo completo
recapito telefonico (per eventuali comunicazioni urgenti)
CAP e Città

Spett.le
Direzione del Ristorante BREK di
San Mauro/Settimo Torinese

La/Il sottoscritto, dipendente in forza preso codesto esercizio aziendale, comunico la mia disponibilità a

☐ trasferire la mia attuale sede di lavoro presso l'esercizio aziendale di GRUGLIASCO – Centro Commerciale "LE GRU'" , con mantenimento della medesima distribuzione dell'orario settimanale di lavoro e con godimento del riposo di legge "a scalare"

☐ confermare la volontà qui espressa, ai sensi degli art.410 e 411 del CPC, avanti alla competente D.P.L. (ovvero alla Commissione di Conciliazione costituita presso gli EE.BB.)

In fede

S.Mauro/Settimo Torinese _____

(*Firma leggibile, per esteso*)



(**I**)

(Documento 6)

(BOZZA PROPOSTA)

Lì

Spett.le
Direzione del Ristorante BREK
di

(a mani)

Oggetto: adesione volontaria alla risoluzione del rapporto di lavoro

Io sottoscritto,,

con riferimento a quanto previsto al punto 4) "*adesione volontaria alla risoluzione del rapporto di lavoro*" di cui al verbale di accordo sottoscritto tra la Cibis S.p.a. e le OO.SS. LE OO.SS. Nazionali del Commercio Turismo e Servizi FILCAMS CGIL – FISACAT Cisl –UILTucs-UIL in data, con la presente dichiaro quanto segue.

La presente vale quale proposta irrevocabile di accettazione sin da ora dell'eventuale licenziamento che dovesse essere disposto nei miei confronti dalla Società nell'ambito della procedura di riduzione del personale ex art. 4 e 24 della L. 223/1991 di cui all'accordo innanzi citato, nonché quale rinuncia espressa all'impugnazione del predetto eventuale licenziamento. Ciò a fronte della corresponsione dell'incentivo all'esodo ed integrazione del tfr della somma di euro

Così come previsto dal punto 4) del verbale di accordo del, resto in attesa di ricevere l'eventuale accettazione della Società alla predetta proposta entro il termine di 15 giorni dalla data di oggi, di consegna della presente (a mani) alla direzione del ristorante.

A tal fine, preciso che la predetta comunicazione scritta potrà essere anche inviata in via , ovvero via fax al n.ro_____

(firma del lavoratore)
.....

(data e firma del Direttore per ricevuta)
.....

(**II**)

(Documento 7)

BOZZA RISPOSTA

Lì

Egregio signore
.....
Via
.....

(raccomandata a.r.)
in alternativa:
(a mani)

Oggetto: adesione volontaria alla risoluzione del rapporto di lavoro

Egregio signor

con al presente riscontriamo, per accettazione, la Sua del consegnata al Direttore del Ristorante Brek di

Lei è risultato, infatti, essere ricompreso tra i profili professionali denunciati quali esuberi nella lettera di apertura della procedura di mobilità del 4 gennaio 2006.

Pertanto, con successiva lettera, provvederemo a comunicarLe la risoluzione del rapporto di lavoro nell'ambito della procedura di riduzione del personale ex art. 4 e 24 della L. 223/1991 di cui alla lettera del 4 gennaio 2006 ed al successivo accordo sindacale tra la Cibis S.p.a. e le OO.SS. LE OO.SS. Nazionali del Commercio Turismo e Servizi FILCAMS CGIL – FISACAT Cisl –UILTucs-UIL del

Resta inteso che, in forza di quanto previsto al punto 4) "*adesione volontaria alla risoluzione del rapporto di lavoro*" di cui al verbale di accordo innanzi richiamato e della Sua proposta irrevocabile del, l'accordo di cui sopra (avente ad oggetto l'accettazione della risoluzione del rapporto di lavoro dietro corresponsione dell'incentivo all'esodo), già valido ed efficace tra le parti sin dal momento del ricevimento da parte Sua della presente, verrà formalizzato successivamente al licenziamento anche ai sensi dell'art. 411 c.p.c presso l'Ente Bilaterale del Turismo.

Distinti saluti.

(la Società)

(firma per ricevuta)
NB: se la lettera è consegnata a mani

